



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 27 giugno 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annno L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo
L. 150 - Supplementi ordinari; L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di
esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Annno L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo
L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompensa al valor militare.
Pag. 4799

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1977, n. 342.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975. Pag. 4799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1977, n. 343.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna Pag. 4804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 aprile 1977, n. 344.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Rocco, di S. Andrea apostolo e di S. Giovanni Battista, in Fabbrica Curone Pag. 4805

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1977.

Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere. Nomina di commissari straordinari Pag. 4805

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° giugno 1977.

Fissazione della data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in Brescia Pag. 4807

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1976.

Sostituzione del presidente e di alcuni membri del comitato di gestione di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano. Pag. 4807

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e S. Vito di Cadore Pag. 4808

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Autorizzazione al comune di Arienzio a contrarre un mutuo per il completamento di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura Pag. 4809

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile Pag. 4810

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1^a categoria Pag. 4810

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Autorizzazione alla sezione di Roma della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto Pag. 4811

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cogoleto Pag. 4811

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Conferma della classificazione tra le statali di due strade in comune di Macomer Pag. 4812

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli, in Genova Pag. 4813

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cagliari
Pag. 4813

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania
Pag. 4815

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Norme per le etichette delle acque minerali . Pag. 4815

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Proroga dei termini di decadenza per l'irregolare funzionamento dell'ufficio unico presso il tribunale di Monza nel giorno 23 novembre 1976
Pag. 4816

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1977.

Nomina del direttore della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE
Pag. 4816

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la facoltà di medicina e chirurgia, sede distaccata di Roma, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Pag. 4816

Vacanza della cattedra di demografia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari
Pag. 4816

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.
Pag. 4816

Autorizzazione al comune di Cusano Milanino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.
Pag. 4816

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.
Pag. 4816

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Poggio Natico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Borgovetino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Zola Predosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Anguillara Sabazia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976.

Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976
Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Capodimonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Pag. 4817

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Pag. 4817

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976
Pag. 4818

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Pag. 4818

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976
Pag. 4818

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Pag. 4818

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli
Pag. 4818

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico
Pag. 4819

Ministero dei trasporti:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castelluccio Inferiore
Pag. 4819

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lagonegro
Pag. 4819

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Rimini
Pag. 4819

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpino Romano
Pag. 4819

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide
Pag. 4819

Regione Liguria: Variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante
Pag. 4819

Regione Emilia-Romagna: Varianti al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia
Pag. 4819

CONCORSI ED ESAMI

Camera dei deputati: Concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di agente ausiliario con la qualifica di commesso
Pag. 4820

Ministero delle finanze: Elevazione a centoprovantuno dei posti del concorso, per esami, a centosettantuno posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Pag. 4821

Ministero della sanità:

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1975
Pag. 4821

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1975
Pag. 4822

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1975 Pag. 4822

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975 Pag. 4822

Ministero della difesa:

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina - specialità chimici Pag. 4822

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito - ramo architettonico-edile Pag. 4822

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica e scienze biologiche Pag. 4823

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito - ramo tecnologico meccanico Pag. 4823

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare Pag. 4823

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano Pag. 4823

Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso la collezione elminologica centrale italiana. Pag. 4823

Ministero per i beni culturali e ambientali: Diario e nuova sede delle prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato Pag. 4823

Ministero del tesoro: Diario della prova scritta del concorso, per esami, a sette posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale Pag. 4823

Regione Lombardia:

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo. Pag. 4823

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova. Pag. 4824

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia Pag. 4824

Ufficio medico provinciale di Reggio Emilia: Concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia Pag. 4825

Ospedale consorziale di Bari:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 4825

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di cardiochirurgia Pag. 4825

REGIONI

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1977, n. 16.

Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione Pag. 4825

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1977, registro n. 17, foglio n. 194

E' conferita la medaglia d'argento «alla memoria» in favore di:

RIPANI Giovanni, nato ad Altidona (AP) il 13 febbraio 1949, vice brigadiere di pubblica sicurezza del comando raggruppamento di Milano, con la seguente motivazione. — Capo equipaggio di squadra volante, su ordine della centrale operativa, si portava nei pressi di agenzia bancaria ove era stata segnalata la presenza di individui in atteggiamento equivoco. A seguito di una tenace e meticolosa azione di perlustrazione, riusciva ad individuare due persone sospette una delle quali, al suo avvicinarsi, esplodeva verso di lui ripetuti colpi di pistola. Benché colpito mortalmente, trovava la forza di far fuoco contro i malviventi in fuga uccidendo uno e ferendo l'altro. Il suo coraggioso e responsabile intervento evitava un sicuro atto criminoso e consentiva la identificazione dei protagonisti nelle persone di pericolosi pregiudicati. Esempio di generosa abnegazione e dedizione al dovere spinta fino all'estremo sacrificio. — Milano, 17 novembre 1976.

(6937)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1977, n. 342.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dàta a Roma, addì 2 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI —
BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

CONVENZIONE

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954 concernente la procedura civile

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di facilitare nei rapporti reciproci fra i due Stati l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954 concernente la procedura civile, hanno deciso di concludere una Convenzione aggiuntiva.

A tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'Ambasciatore d'Italia in Austria Dr. ANDREA CAGIATI;

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

il Ministro Federale degli affari esteri Dr. ERICH BIELKA

i quali, essendosi scambiati i rispettivi pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

I cittadini di ciascuno dei due Stati godono, nel territorio dell'altro, di uguale trattamento dei cittadini di quest'ultimo, per quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni. A tal fine essi hanno libero accesso ai tribunali, e possono stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei cittadini dello Stato.

ARTICOLO 2.

I cittadini di uno dei due Stati, che divengano parte in un giudizio nel territorio dell'altro, non possono essere obbligati a prestare cauzioni o deposito a qualsiasi titolo, a causa della loro condizione di straniero o della mancanza di domicilio o residenza nel territorio dello Stato ove ha luogo il processo.

ARTICOLO 3.

(1) Giscuno dei due Stati concede alle persone giuridiche, che esso considera come appartenenti all'altro Stato, lo stesso trattamento che gli articoli 1 e 2 della presente Convenzione prevedono per i cittadini di quest'ultimo.

(2) Il comma primo si applica anche alle società che, secondo il diritto dello Stato al quale appartengono, possono stare in giudizio senza possedere personalità giuridica.

ARTICOLO 4.

(1) Le richieste di notifica di atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e commerciale e le comunicazioni concernenti l'esecuzione di tali richieste possono essere inviate direttamente dai tribunali di uno Stato ai tribunali dell'altro Stato. Le richieste devono essere dirette alla pretura (Bezirksgericht) competente del luogo in cui la notifica deve essere effettuata.

(2) Le richieste, gli atti da notificare e le comunicazioni concernenti l'esecuzione possono essere redatti nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente.

(3) La traduzione prevista dall'articolo 3 della Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954 può essere certificata conforme anche da un traduttore giurato dello Stato richiedente.

ARTICOLO 5.

I due Stati non si oppongono a che gli atti, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4, vengano notificati a mezzo dei rappresentanti diplomatici o consolari, ovvero, direttamente a mezzo della posta.

ARTICOLO 6.

(1) Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale nonché le comunicazioni concernenti l'esecuzione di tali rogatorie possono essere inviate direttamente dai tribunali di uno Stato ai tribunali dello Stato. Le commissioni rogatorie devono essere dirette alla pretura (Bezirksgericht) competente del luogo in cui la commissione deve essere eseguita.

(2) Le commissioni rogatorie e le comunicazioni concernenti l'esecuzione possono essere redatte nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente.

ARTICOLO 7.

Le disposizioni dell'articolo 6 non escludono la facoltà di ciascuno dei due Stati di far eseguire da propri agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie che si riferiscono all'assunzione di dichiarazioni dei loro cittadini. In caso di dubbio, la nazionalità della persona di cui si deve ricevere la dichiarazione sarà determinata in conformità alla legge dello Stato in cui deve essere espletata la commissione rogatoria.

ARTICOLO 8.

In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, quest'ultima trasmette d'ufficio la commissione rogatoria all'autorità competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione di questo ultimo.

ARTICOLO 9.

La competenza esclusiva dei tribunali dello Stato richiesto non è motivo per il rifiuto della notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e della esecuzione delle commissioni rogatorie che vertono su affari compresi in tale competenza.

ARTICOLO 10.

L'autorità richiedente deve essere informata tempestivamente del giorno, dell'ora e del luogo in cui la commissione rogatoria sarà eseguita. Detta comunicazione deve essere inviata direttamente all'autorità richiedente.

ARTICOLO 11.

Le richieste di dichiarare esecutive le decisioni relative alle spese processuali, a norma dell'articolo 18 della Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954, possono essere presentate direttamente dalle parti interessate al tribunale competente.

ARTICOLO 12.

Per l'applicazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, della Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954

1. deve essere prodotta:

a) se la decisione è stata pronunciata in Italia, un'attestazione del cancelliere comprovante che la decisione stessa ha efficacia di cosa giudicata per mancanza o rigetto di impugnazione;

b) se la decisione è stata pronunciata in Austria, un'attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia di cosa giudicata.

2. La competenza dell'autorità che rilascia l'attestazione menzionata al paragrafo 1, non deve essere certificata da altra autorità.

3. La traduzione del dispositivo della decisione e dell'attestazione menzionata al paragrafo 1, redatta nella lingua dell'autorità richiesta, può essere certificata conforme anche da un traduttore giurato dello Stato richiedente.

ARTICOLO 13.

I Ministeri della giustizia dei due Stati si forniranno reciprocamente a domanda le informazioni necessarie nell'ambito di procedure in materia civile e commerciale, sulle disposizioni di legge che sono o che sono state in vigore nel proprio Stato.

ARTICOLO 14.

(1) Gli atti pubblici formati da uno dei due Stati da un tribunale, una autorità amministrativa o un notaio, e che siano provvisti del singolo di ufficio, hanno nell'altro Stato il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, degli atti pubblici formati in tale Stato senza necessità di alcuna legalizzazione o formalità analoga.

(2) Analogamente, gli atti privati redatti in uno dei due Stati e la cui autenticità sia attestata da un tribunale, una autorità amministrativa o un notaio di tale Stato non hanno bisogno nell'altro Stato di alcuna legalizzazione o formalità analoga.

ARTICOLO 15.

Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, cessa di avere vigore la Convenzione fra l'Italia e l'Austria sull'assistenza giudiziaria del 6 aprile 1922, per quanto attiene alla materia civile e commerciale.

ARTICOLO 16.

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o la applicazione della presente Convenzione, che insorgesse tra i due Stati, sarà regolata per via diplomatica.

ARTICOLO 17.

(1) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

(2) La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

(3) Gia scuno dei due Stati potrà denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata all'altro Stato.

(4) La presente Convenzione cessa di aver vigore se la Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954 concernente la procedura civile cessa di aver vigore tra i due Stati.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Vienna il 30 giugno 1975, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Presidente della Repubblica Italiana:

ANDREA CAGIATI.

Per il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

ERICH BIELKA.

Visto, il Ministro per gli affari esteri
FORLANI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1977, n. 343.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 683, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento della scuola di specializzazione in oncologia.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 684. — La scuola ha lo scopo di formare competenze nel campo della prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori e della organizzazione sanitaria del settore. In particolare si propone di preparare l'oncologo concepito come il coordinatore del trattamento in equipe specialistica, di creare le condizioni per sfruttare ai fini del trattamento dei tumori le varie specializzazioni afferenti al campo, e di formare personale adeguatamente preparato nel settore dell'organizzazione della lotta contro i tumori, della didattica e della ricerca oncologica.

La preparazione è basata su di un consistente supporto di biologia dei tumori e di anatomia patologica.

Art. 685. — La scuola fa capo all'istituto di oncologia dell'Università di Bologna.

Il titolare della cattedra di oncologia sperimentale è direttore della scuola.

Art. 686. — La scuola è aperta ai laureati in medicina e chirurgia.

Art. 687. — La durata del corso è di tre anni per un numero massimo di studenti di dieci per anno.

La frequenza è obbligatoria.

I corsi, dato il carattere interdisciplinare della scuola, sono tenuti prevalentemente in modo seminariale.

L'insegnamento è basato su lezioni, esercitazioni ed internati, da effettuarsi in tutti gli istituti o servizi, universitari o non universitari cui afferiranno gli insegnamenti impartiti.

Gli insegnamenti generali (biologia, anatomia patologica, e clinici) e gli insegnamenti specialistici si intendono strettamente integrati, in modo che il corso sia formativo ed unitario.

La rotazione degli internati è regolata da turni stabiliti dal direttore della scuola, per ogni studente all'inizio del corso.

Art. 688. — Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore ai posti disponibili, costituisce titolo preferenziale la votazione di laurea e qualsiasi titolo acquisito nel campo dell'oncologia o in campi strettamente affini, ma non il possesso di altri diplomi di specialità. Viene comunque effettuato un esame-colloquio di ammissione che potrà comprendere prove orali e scritte.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 689. — Ogni anno di corso termina con un esame finale complessivo per gruppi di materie.

Alla fine dei corsi lo specializzando, previo superamento di un esame teorico-pratico, discute una tesi elaborata in uno degli istituti o servizi sopra citati.

La commissione esaminatrice è composta dal direttore della scuola e da quattro titolari di materie di insegnamento nella scuola.

Alla fine dei corsi, e dopo il superamento dell'esame finale, viene rilasciato il diploma di specialista in oncologia.

Art. 690. — Gli insegnamenti sono così ripartiti:

1º Anno:

- 1) anatomia ed istologia patologica I;
- 2) oncologia sperimentale I: la biologia dei tumori;
- 3) epidemiologia, prevenzione e controllo ambientale;
- 4) diagnosi precoce e citologia esfoliativa con laboratorio;
- 5) principi generali di clinica oncologica;
- 6) principi generali di chirurgia oncologica;
- 7) oncologia dell'apparato digerente e delle ghiandole annesse;
- 8) oncologia ostetrico-ginecologica;
- 9) oncologia endocrina ed oncologia ormonodipendente;
- 10) radiodiagnistica.

2º Anno:

- 1) anatomia ed istologia patologica II;
- 2) oncologia sperimentale II: la cancerogenesi;
- 3) tecniche immunologiche e tests radiochimici nella diagnosi e nella terapia dei tumori;
- 4) chemioterapia oncologica;
- 5) radioterapia;
- 6) medicina nucleare;
- 7) oncologia professionale;
- 8) oncologia urogenitale;
- 9) oncologia toracica;
- 10) tumori della mammella.

3º Anno:

- 1) oncoematologia;
- 2) oncologia pediatrica;
- 3) oncologia dell'apparato locomotore;
- 4) oncologia oculistica;
- 5) oncologia della pelle;
- 6) oncologia del sistema nervoso;
- 7) oncologia otorinolaringoiatrica;
- 8) oncologia cervico-facciale;
- 9) problemi etici e psicologici in oncologia;
- 10) terapia del dolore;
- 11) organizzazione sociale della lotta contro i tumori e preparazione degli operatori sanitari.

Art. 691. — Le tasse, soprattasse e contributi sono così stabiliti:

tassa di immatricolazione (solo per il primo anno)	L. 5.000
tassa di iscrizione	» 18.000
soprattassa esami di profitto .	» 7.000
attività sportiva ed assistenziale	» 1.000
contributi di laboratorio	» 50.000
contributo integrativo	» 60.000
contributi di riscaldamento	» 10.000
riscontro	» 3.500
assicurazione	» 600
tessera e libretto (solo per il primo anno)	» 1.100

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1977

Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 aprile 1977, n. 344.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Rocco, di S. Andrea apostolo e di S. Giovanni Battista, in Fabbrica Curone.

N. 344. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 5 novembre 1974, integrato con dichiarazione 29 agosto 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Rocco, in frazione Bruggi, e di S. Andrea apostolo, in frazione Salogni, entrambe in comune di Fabbrica Curone (Alessandria), con quella di S. Giovanni Battista, in frazione Monte-capraro dello stesso comune.

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977

Registro n. 13 Interno, foglio n. 393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1977.

Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere. Nomina di commissari straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria ed, in particolare, l'art. 12-bis di detta legge;

Considerato che ai sensi del terzo comma dell'articolo predetto debbono essere individuati gli enti non compresi tra quelli di cui al primo comma e le gestioni di assistenza malattia da sopprimere;

che debbono essere resi autonomi i servizi di assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale;

che deve provvedersi alla nomina dei commissari straordinari per la temporanea gestione di detti servizi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per la sanità, per la grazia e giustizia, per l'interno, per i trasporti, per il bilancio e la programmazione economica e le regioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la marina mercantile e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono individuati i seguenti enti e gestioni di assistenza di malattia da sopprimere:

a) *Enti e gestioni preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico:*

casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie, istituite ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 657, e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi della legge 24 maggio 1952, n. 628, e successive modificazioni e integrazioni, ed ai sensi della legge 22 settembre 1960, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni;

casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, istituite ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni e integrazioni;

casse mutue provinciali per l'assicurazione contro le malattie a favore degli esercenti attività commerciali, istituite ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni e integrazioni;

casse mutue provinciali, intercomunali, comunali e frazionali per i coltivatori diretti, istituite ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni e integrazioni;

cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori addetti ai giornali quotidiani;

cassa nazionale malattie per la gente dell'aria;

casse o fondi di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali;

Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG);

gli altri enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, per i quali siano previste da leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro forme anche parziali di contribuzioni obbligatorie;

b) *Gestioni e servizi di assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale dei lavoratori subordinati:*

gestioni e servizi di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

gestioni e servizi di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

gestioni e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

gestioni e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

gestioni e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI);

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Genova;

c) *Gestioni e servizi di assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale dei liberi professionisti:*

gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa nazionale assistenza musicisti;

gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori;

gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto sono rese autonome le gestioni ed i servizi di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e degli altri enti di previdenza sociale di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 1.

Dalla stessa data i funzionari del Ministero del tesoro indicati nell'unito elenco sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione dei servizi di assistenza sanitaria degli enti di cui all'elenco stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà data successivamente comunicazione alle Camere, a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1977

LEONE

ANSELMI — ANDREOTTI —
STAMMATTI — DAL FALCO —
BONIFACIO — COSSIGA —
RUFFINI — MORLINO —
DONAT-CATTIN — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1977
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 199

ELENCO DEI COMMISSARI STRAORDINARI PER LA TEMPORANEA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA DEGLI ENTI INDICATI NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Quaratino Luigi: gestione e servizi per l'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).

Scandurra Carlo: gestione e servizi per l'assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL).

Natoni Luciano: gestione e servizi per l'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Terlizzi Paolo: gestioni e servizi di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Condorelli Salvatore: gestioni e servizi di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Pastore Sergio: gestioni e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Pastore Sergio: gestioni e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Bruno Michele: gestioni e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Guercio Vincenzo: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Luzzi Riccardo: gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI).

Contarino Antonino: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa di previdenza tra i lavoratori del porto di Savona.

Pastore Sergio: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa di previdenza tra i lavoratori del porto di Genova.

Foglia Giuseppe: gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Foglia Giuseppe: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Giomi Luciano: gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Giomi Luciano: gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Foglia Giuseppe: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani.

Giomi Luciano: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa nazionale di assistenza e previdenza degli avvocati e procuratori.

Foglia Giuseppe: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa nazionale assistenza musicisti.

Mignosi Michele: gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.

Scribano Salvatore: gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

Scribano Salvatore: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

Scribano Salvatore: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

Scribano Salvatore: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.

Foglia Giuseppe: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori.

Mignosi Michele: gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

F.to: ANSELMI — STAMMATI — BONIFACIO — COSSIGA — RUFFINI
— MORLINO — DONAT-CATTIN — PANDOLFI

(6938)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° giugno 1977.

Fissazione della data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, concernente la determinazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali;

Considerato che la data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, avente sede in Brescia, può essere fissata per il giorno 15 luglio 1977;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, avente sede in Brescia, è fissata per il giorno 15 luglio 1977.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1977

Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 216

(6909)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1976.

Sostituzione del presidente e di alcuni membri del comitato di gestione di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano;

Visto l'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, con il quale le funzioni dell'Ente nazionale metano sono attribuite all'Ente nazionale idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951, registro n. 7 Industria, foglio n. 354, concernente la nomina di componenti il comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 1955, 16 luglio 1956 e 3 settembre 1962 concernenti modifiche al decreto ministeriale 20 settembre 1950;

Considerata l'opportunità di modificare la composizione del comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Cito, dirigente generale, è nominato presidente del comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del dott. Demetrio Menegatti, in rappresentanza del Comitato interministeriale prezzi.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Scribano è nominato membro del comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del dott. Gino Baita, quale rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il dott. ing. Giulio Federici, primo dirigente, è nominato membro del comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del dott. ing. Pierfranco Fea, quale rappresentante del Ministero dei trasporti.

Art. 4.

Il prof. Giuseppe Ammassari è nominato membro del comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del dott. Manlio Guerreri, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. Il Ministro per il tesoro
CORÀ

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1977
Registro n. 5 Industria, foglio n. 163

(6664)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e S. Vito di Cadore.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Passo Giau nei comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e S. Vito di Cadore;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e S. Vito di Cadore;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma un quadro naturale di rara bellezza di insieme costituita dal pascolo di alta montagna con le caratteristiche della flora alpina e dai sottostanti boschi di aghifoglie che ne evidenziano

il contrasto in una plicromia di colori e di luci; il paesaggio geografico che ne risulta ha il pregio di fondere insieme la bellezza panoramica e il caratteristico aspetto di complesso di cose immobili aventi un valore estetico tradizionale per cui va senz'altro protetto al fine di conservarlo sia per sè, sia come punto di vista dal quale se ne gode lo spettacolo;

Decreta:

La zona del Passo Giau sita nei territori dei comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e S. Vito di Cadore, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Lato nord:

Livinallongo del Col di Lana: M. Cernadoi - Rio Greola - quote 1795 - 1979 - 2083;
Colle di S. Lucia: Palo Dorsale - Nuvolao;
Selva di Cadore: confine del comune di Selva di Cadore con il comune di Cortina (Muraglia di Giau).

Lato est:

comune di S. Vito di Cadore: tratto di confine con il comune di S. Vito di Cadore con il comune di Cortina - Malga Mondeval di Sopra.

Lato sud:

comune di S. Vito di Cadore: Malga Mondeval di Sopra - tratto di confine con il comune di S. Vito di Cadore ed il comune di Selva di Cadore;

comune di Selva di Cadore: Forcella Schicsuoi - M. Cernera - M. Verdai - Rio Ron de Caval;

comune di Colle di S. Lucia: quote 1653 - 1773 - 2205 - M. Pore;

comune di Livinallongo del Col di Lana: tratti di confine col comune di Livinallongo del Col di Lana con il comune di Colle S. Lucia.

Lato ovest:

comune di Livinallongo del Col di Lana: tratto di strada statale n. 203 bivio Rucavà - bivio Cernadoi.

Catastralmente il suddetto comprensorio corrisponde ai seguenti fogli di mappa:

Livinallongo del Col di Lana: per intero numeri 83, 84, 102, 103, 104; parte del n. 109 limitato fino al tratto della strada provinciale Livinallongo e tratto di confine con il comune di Colle S. Lucia; n. 101 parte limitata fino a tutto il tratto della strada provinciale Livinallongo-Capriile (bivio Rucavà - bivio Cernadoi);

Colle di S. Lucia: per intero numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 parte, 9 parte;

Selva di Cadore: per intero numeri 1 e 2;

S. Vito di Cadore: per intero numeri 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto curerà che i comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e S. Vito di Cadore provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione

degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 3 febbraio 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro
per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

**COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

In questo giorno venti novembre 1975, alle ore 10,30, si è radunata nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Belluno la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

OGGETTO: tutela paesaggista Passo Giau.

Il presidente illustra per sommi capi gli esiti del sopralluogo effettuato nella zona del «Passo Giau» in data 30 ottobre 1975 e ricapitola le posizioni assunte in quella sede dai sindaci interessati, in particolar modo da quello di Colle S. Lucia, che oppone un diniego assoluto allo stesso concetto di vincolo, preventando una violazione delle autonomie locali.

Sottopone quindi all'attenzione dei convenuti le proposte formulate dalla soprintendenza, che prevede la delimitazione dell'area da vincolare all'incirca intorno alla linea di quota di m. 1500.

Il sindaco di Selva di Cadore, constatato che l'area ricadente nel proprio comune è una valle di particolare bellezza, si dichiara favorevole alla impostazione di un vincolo, augurando solo che in tal modo non si determini una inutile sovrapposizione di vincoli con possibili conseguenze negative.

(*Omissis*).

Il sindaco di Livinallongo, dichiaratosi favorevole all'impostazione del vincolo, valido strumento per evitare speculazioni e contrastare le molteplici pressioni di dannosi insediamenti cui sono fatti oggetto gli amministratori, propone all'assemblea che la zona da sottoporre a vincolo ricadente nel proprio comune sia ulteriormente ampliata, includendo un'area contigua a quella del Giau. Per meglio determinare l'ampiezza della medesima, corredata la richiesta con una carta riportante l'esatta delimitazione.

Il presidente si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal sindaco di Livinallongo, e pone in votazione l'impostazione del vincolo sull'area così delimitata:

Lato nord:

Livinallongo del Col di Lana: M. Cernadoi - Rio Greola - quota 1795 - 1979 - 2083;

Colle di S. Lucia: Palo Dorsale - Nuvolao;

Selva di Cadore: confine del comune di Selva di Cadore con il comune di Cortina (Muraglia di Giau).

Lato est:

comune di S. Vito di Cadore: tratto di confine con il comune di S. Vito di Cadore con il comune di Cortina - Malga Mondeval di Sopra.

Lato sud:

comune di S. Vito di Cadore: Malga Mondeval di Sopra - tratto di confine con il comune di S. Vito di Cadore ed il comune di Selva di Cadore;

comune di Selva di Cadore: Forcella Schiesuoi - M. Cernera - M. Verdai - Rio Ron de Caval;

comune di Colle S. Lucia: quote 1653 - 1773 - 2205 - M. Pore; comune di Livinallongo del Col di Lana: tratti di confine col comune di Livinallongo del Col di Lana con il comune di Colle S. Lucia.

Lato ovest:

comune di Livinallongo del Col di Lana: tratto di strada statale n. 203 bivio Rucavà - bivio Cernadoi.

Catastralmente il suddetto comprensorio corrisponde ai seguenti fogli di mappa:

Livinallongo del Col di Lana: per intero numeri 83, 84, 102, 103, 104; parte del n. 109 limitato fino al tratto della strada provinciale Livinallongo e tratto di confine con il comune di Colle S. Lucia; n. 101 parte limitata fino a tutto il tratto della strada provinciale Livinallongo-Capriile (bivio Rucavà - bivio Cernadoi);

Colle di S. Lucia: per intero numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 parte, 9 parte;

Selva di Cadore: per intero numeri 1 e 2;

S. Vito di Cadore: per intero numeri 1 e 2, indicata nell'allegata planimetria.

La commissione con voti favorevoli 7 (sette) e 1 (uno) astenuto resi per alzata di mano approva la proposta del presidente per i motivi esposti in narrativa.

(*Omissis*).

(6812)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Autorizzazione al comune di Arienzo a contrarre un mutuo per il completamento di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1972, con il quale il comune di Arienzo, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 40.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di lire 2.999.000 per anni 15, pari al 75% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 10 dicembre 1975, n. 87 del comune di Arienzo;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale del comitato regionale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 130.000.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura di Arienzo;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Arienzo un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo il comune di Arienzo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 130.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di tale mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Arienzo un contributo straordinario nella misura di L. 11.574.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 e fino all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Arienzo il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. Il Ministro per il tesoro
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1977
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 399

(6806)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del Consiglio stesso il dott. Vincenzo Vitelli, direttore generale del naviglio;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1977, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 63 e ministeriale 24 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1977, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 64, con i quali il dirigente superiore dott. Francesco De Fonzo è stato nominato dirigente generale e preposto alla Direzione generale del naviglio in sostituzione del dott. Vincenzo Vitelli, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Francesco De Fonzo, dirigente generale del naviglio è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. Vincenzo Vitelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1977
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 89

(6836)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1^a categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1^a categoria, con sede in Lucca, approvato con proprio decreto 9 luglio 1969 e modificato con successivi decreti 9 febbraio 1971, 23 giugno 1973, 15 dicembre 1975 e 7 giugno 1976;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 24 gennaio 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 10, punto 8, dello statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1^a categoria, con sede in Lucca, in conformità al seguente testo:

«sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento del Monte e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(6429)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Autorizzazione alla sezione di Roma della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

**IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI**

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente le norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 2 luglio 1974, con il quale la sezione di Roma della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 23 giugno 1976, con la quale la predetta sezione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Roma della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela o a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Roma della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

*Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile*

RUFFINI

(6754)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cogoleto.

**IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 luglio 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Cogoleto in località Capieso;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Cogoleto (Genova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce una plaga di effettiva bellezza naturale e tradizionale, particolarmente illustrata dalla perfetta fusione degli elementi rustici, gli orti di rare essenze e l'elemento arboreo di sicura ame-rità; essa offre in ogni direzione — sia osservata dal mare e dalle strade che la collegano sia guardata dalla parte alta occupata da antiche case contadine — un quadro naturale caratterizzato da un'integrazione particolarmente armoniosa di vegetazione spontanea e di colture tradizionali della montagna ligure;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — in località Capieso nel territorio del comune di Cogoleto (Genova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord-nord-est: tratto della strada vicinale del Ciappino, dallo spigolo nord-ovest del mappale n. 20, fino allo spigolo est del mappale n. 176;

sud-est: lato sud-est del mappale n. 176, a partire dalla strada vicinale del Ciappino, proseguendo sul lato sud-est del mappale n. 177 e ancora correndo sul perimetro sud-sud-est del mappale n. 456a, fino allo spigolo sud dello stesso mappale;

sud: lato sud del mappale n. 456a, dal vertice sud del medesimo mappale, proseguendo fino allo spigolo sud-est del mappale n. 718; congiungente del suddetto vertice con lo spigolo sud-est del fabbricato esistente sul mappale n. 718; congiungente di detto spigolo con il vertice est del mappale n. 380 proseguendo sul perimetro sud del mappale n. 758 fino al congiungimento col fossato senza nome sul lato ovest del mappale me-

desimo; proseguendo verso nord-ovest lungo il detto fosso fino al suo congiungersi con lo spigolo nord-est del mappale n. 218; da detto vertice, proseguendo verso ovest sul perimetro sud del mappale n. 216 fino al vertice sud-ovest del mappale stesso; congiungente di detto vertice con la strada vicinale Primo Superiore Capieso sull'allineamento dal lato nord del mappale n. 479;

ovest: strada vicinale Primo Superiore Capieso dal terminale del confine sud fino allo spigolo nord del mappale n. 217; proseguendo sul lato ovest del mappale n. 203 e del successivo n. 139 fino al suo congiungimento col vertice sud-est del mappale n. 138; da tale vertice proseguendo verso ovest sul lato sud di detto mappale, fino al suo congiungersi col fosso del Prino; fosso del Prino, verso nord, fino al vertice nord-ovest del mappale n. 49; dal suddetto vertice proseguendo sul lato sud del mappale n. 20, sulla porzione di perimetro ovest dello stesso mappale — comprendendo il lato ovest del mappale n. 19 — fino al suo congiungersi col punto di partenza col confine nord (foglio di mappa n. 16).

Il presepte decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Cogoleto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro: SPITELLA*

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Estratto del verbale 17 luglio 1975, n. 66

(*Omissis*).

COGOLETO: proposta di vincolo di taluni territori comunali in località Capieso.

(*Omissis*).

Si passa, quindi, a discutere la ulteriore parte dell'ordine del giorno inerente alla proposta di vincolo di parte del territorio comunale di Cogoleto.

Al riguardo, il presidente — evidenziando alla commissione grafici e fotografie — mostra all'assemblea degli astanti la zona che si vorrebbe sottoporre a vincolo paesistico quale bellezza d'insieme a mente della legge n. 1497/1939.

(*Omissis*).

Si passa ad esaminare la perimetrazione del vincolo proposto che così viene espressa:

nord-nord-est: tratto della strada vicinale del Ciappino, dallo spigolo nord-ovest del mappale n. 20, fino allo spigolo est del mappale n. 176;

sud-est: lato sud-est del mappale n. 176, a partire dalla strada vicinale del Ciappino, proseguendo sul lato sud-est del mappale n. 177 e ancora correndo sul perimetro sud-sud-est del mappale n. 456a, fino allo spigolo sud dello stesso mappale;

sud: lato sud del mappale n. 456a, dal vertice sud del medesimo mappale, proseguendo fino allo spigolo sud-est del mappale n. 718; congiungente del suddetto vertice con lo spigolo sud-est del fabbricato esistente sul mappale n. 718; congiungente di detto spigolo con il vertice est del mappale n. 380 proseguendo sul perimetro sud del mappale n. 758 fino al congiungimento col fossato senza nome sul lato ovest del mappale medesimo; proseguendo verso nord-ovest lungo il detto fosso fino al suo congiungersi con lo spigolo nord-est del mappale n. 218; da detto vertice, proseguendo verso ovest sul perimetro sud del mappale n. 216 fino al vertice sud-ovest del mappale stesso; congiungente di detto vertice con la strada vicinale Primo Superiore Capieso sull'allineamento dal lato nord del mappale n. 479;

ovest: strada vicinale Primo Superiore Capieso dal terminale del confine sud fino allo spigolo nord del mappale n. 217; proseguendo sul lato ovest del mappale n. 203 e del successivo n. 139 fino al suo congiungimento col vertice sud-est del mappale n. 138; da tale vertice proseguendo verso ovest sul lato sud di detto mappale, fino al suo congiungersi col fosso del Prino;

fosso del Prino, verso nord, fino al vertice nord-ovest del mappale n. 49; dal suddetto vertice proseguendo sul lato sud del mappale n. 20, sulla porzione di perimetro ovest dello stesso mappale — comprendendo il lato ovest del mappale n. 19 — fino al suo congiungersi col punto di partenza col confine nord (foglio di mappa n. 16).

(*Omissis*).

il presidente propone alla commissione di includere nel pubblico elenco di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona espressa nella perimetrazione surriferita, dacché sia osservandola dal mare e dalle strade che la collegano col litorale, sia riguardandola dalla parte alta occupata da antiche case contadine, il quadro naturale che ne scaturisce appare in ogni direzione caratterizzato da un'integrazione particolarmente armoniosa di vegetazione spontanea e di colture tradizionali della montagna ligure.

Il vincolo, ex art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, viene deliberato all'unanimità degli astanti, tal che il presidente passa ad includere la zona *de qua* nel pubblico elenco delle bellezze d'insieme.

(*Omissis*).

(6814)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Conferma della classificazione tra le statali di due strade in comune di Macomer.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le note 4 giugno 1975, n. 2007 e 19 novembre 1976, n. 2250, con le quali la Direzione generale dell'A.N.A.S., in seguito alla apertura al transito della variante esterna all'abitato di Macomer della strada statale n. 131 « di Carlo Felice » compresa tra le progressive chilometriche 138+870 e 149+700, ha chiesto la declassificazione del tratto della statale n. 129 (compresso tra le progressive chilometriche 96+090 e 99+690) e del tratto della statale n. 131 (compresso tra le progressive chilometriche 138+870 e 147+000) sottesi alla predetta variante e la consegna dei tratti stessi al comune di Macomer;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. che, con i voti 25 settembre 1973, n. 1040 e 29 aprile 1976, n. 740, ha espresso parere favorevole;

Sentiti, inoltre, la regione autonoma della Sardegna ed il comune di Macomer, i quali, con note 4 agosto 1975, n. 8981 e 3 aprile 1975, n. 2392, hanno espresso parere favorevole alla richiesta dell'A.N.A.S. sostenendo che i tratti di strade in questione conservano tuttora le caratteristiche di strade statali;

Sentito, infine, il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto 18 gennaio 1977, n. 950/76, ha espresso il parere che non sussistono le circostanze per provvedere alla declassificazione ed alla successiva classificazione tra le comunali dei tratti di strade in argomento e che pertanto i tratti stessi debbono mantenere il loro stato giuridico, debbono continuare a far parte della rete stradale statale ed essere affidati all'A.N.A.S. la quale dovrà provvedere alla loro sistemazione e manutenzione;

Ritenuto, in conformità del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso col citato voto n. 950/76, che i tratti di strade, delle quali si chiede la declassificazione, conservano ancora la natura di statali;

Decreta:

Il tratto della strada statale n. 129, denominata « trasversale Sarda » compreso tra le progressive chilometriche 96+090 e 99+690, ed il tratto della strada statale n. 131, denominata « Carlo Felice » compreso tra le progressive chilometriche 138+870 e 147+000 conservano la classificazione di strade statali a norma dell'art. 2, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126, in quanto costituiscono diretto ed importante collegamento tra due strade statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro: LA FORGIA*

(6666)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli ha effettuato un pagamento anticipato di \$ 67.250, di cui al mod. *B-Import* n. 3605246 rilasciato in data 27 giugno 1973 dalla Banca commerciale italiana di Genova, per l'importazione di 5000 cartoni di sardine di origine e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova tra il 25 settembre 1973 ed il 21 gennaio 1974 con un ritardo, quindi, da sessanta giorni a sei mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono, neppure sotto la motivazione fatte da dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima nonostante i ripetuti solleciti rivoltile dalla banca fidejubente non ha prodotto alcuna documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova nella misura del 5% di \$ 67.250 di cui al mod. *B-Import* sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro: GALLI*

(6803)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cagliari.

**IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 aprile 1976 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del centro storico del comune di Cagliari;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Cagliari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la particolare configurazione naturale che ha permesso che i suoi caratteri ambientali e naturali rimanessero pressoché immutati attraverso i secoli; i quattro quartieri che la compongono, sia per quanto riguarda i loro rapporti spaziali ed ambientali, sia per l'organizzazione di tessitura interna, si mantengono immutati ancora oggi; questa struttura urbana presenta una dominante, sotto il profilo paesistico ed ambientale, nel quartiere di Castello; emergenza paesistica chiaramente definita dalla Cinta muraria ancora quasi integra e dalla sua conformazione viaria dovuta a stratificati interventi pisani, spagnoli e piemontesi; in essa costituiscono punti focali, visibili dalle strade di penetrazione e di circonvallazione e costituiscono suggestivi scorci prospettici da piazza Ienne, da viale Buoncammino e dal Terrapieno, le Torri Pisane, la Cattedrale, palazzo Bojl e le numerose chiese che testimoniano quantitativamente e qualitativamente la funzione direzionale del quartiere; gli altri tre quartieri Villanova, Stampace e Marina sono posizionati in maniera da completare il piede della collina; ad est Villanova, ad ovest Stampace, mentre a sud Marina raccorda il Castello con il Porto; fanno corona ai quattro quartieri sopradetti un insieme di zone ancora incontaminate, specie dalla parte di viale Merello, che sono un elemento filtro indispensabile alla conservazione del quadro paesistico;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — sita nel centro storico del comune di Cagliari ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da via Roma, angolo via Maddalena, segue lungo la via Roma fino a piazza Amendola, prosegue quindi per via XX settembre e via Sonnino, e incrocia via S. Lucifero in direzione ovest, prosegue ancora per via Oristano e via Garibaldi fino alla piazza omonima all'incrocio di via Baccaredda; segue lungo la piazza fino a via Macomer all'incrocio con via Ozieri; prosegue quindi la stessa via fino alla piazza S. Rocco all'incrocio con via Baccaredda; segue ancora la stessa in direzione nord fino a via Marche, segue la via Marche fino a piazza Kennedy, prosegue lungo la via Piemonte fino alla via Toscana; da questa prosegue per via Basilicata fino al confine con l'area Università di lettere, segue ancora detto confine fino a viale S. Vincenzo, e prosegue fino alla piazza D'Armi e ancora per tutto viale Merello fino al corso Vittorio Emanuele all'incrocio con via Pola, da questo segue Via Pola fino all'incrocio con via Mameli e ancora lungo via Mameli fino all'incrocio con via Maddalena che segue fino all'incrocio con via Roma.

questo segue via Pola fino all'incrocio con via Mameli e ancora lungo via Mameli fino all'incrocio con via Maddalena che segue fino all'incrocio con via Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

L'anno millecentosettantasei, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 16,30, in seguito ad invito diramato dal soprintendente, con note n. 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 e 1498 del 5 aprile 1976 e 7 aprile 1976, per incarico del presidente si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1) Vincolo paesistico nel centro storico di Cagliari;
(*Omissis*).

Pertanto a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il «Centro storico» di Cagliari delimitato dalla seguente linea:

da via Roma, angolo via Maddalena, segue lungo la via Roma fino a piazza Amendola, prosegue quindi per via XX Settembre e via Sonnino, e incrocia via S. Lucifero in direzione ovest, prosegue ancora per via Oristano e via Garibaldi fino alla piazza omonima all'incrocio di via Baccaredda; segue lungo la piazza fino a via Macomer all'incrocio con via Ozieri; prosegue quindi la stessa via fino alla piazza S. Rocco all'incrocio con via Baccaredda; segue ancora la stessa in direzione nord fino a via Marche, segue la via Marche fino a piazza Kennedy, prosegue lungo la via Piemonte fino alla via Toscana; da questa prosegue per via Basilicata fino al confine con l'area Università di lettere, segue ancora detto confine fino a viale S. Vincenzo, e prosegue fino alla piazza D'Armi e ancora per tutto viale Merello fino al corso Vittorio Emanuele all'incrocio con via Pola, da questo segue Via Pola fino all'incrocio con via Mameli e ancora lungo via Mameli fino all'incrocio con via Maddalena che segue fino all'incrocio con via Roma.

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata con contorno rosso sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la sua particolare configurazione naturale.

(*Omissis*).

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Articolo unico

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Napoli - nubifragi del 20, 21, 22 novembre, 2, 3 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(6835)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Norme per le etichette delle acque minerali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuto di dover modificare il paragrafo IX del sopracitato decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sulle etichette delle acque minerali, oltre alle indicazioni previste dal paragrafo IX del decreto ministeriale 20 gennaio 1927, debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) la denominazione «acqua minerale» integrata dalla specificazione di cui agli articoli 2 o 3 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

b) la data di imbottigliamento, che dovrà essere facilmente individuabile, senza dover ricorrere a particolari sistemi interpretativi;

c) il contenuto in volume del recipiente;

d) le qualità salienti per l'uso curativo o igienico al quale l'acqua minerale è destinata;

e) il titolare del decreto di autorizzazione sanitaria, con caratteri di stampa di dimensioni ridotte e comunque non superiori a quelle delle principali indicazioni riportate in etichetta.

Art. 2.

Sulle etichette delle acque minerali non sono ammesse altre indicazioni, frasi e affermazioni oltre a quelle previste dal sopracitato paragrafo IX del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 e dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Alle eventuali modifiche da apportare alle etichette in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, debbono provvedere le aziende imbottigliatrici delle acque minerali. Le modifiche sono autorizzate secondo le modalità previste dall'art. 12 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Art. 4.

I risultati delle analisi chimica e batteriologica di cui al paragrafo IX del decreto ministeriale 20 gennaio 1927, riportati sulle etichette delle acque minerali, debbono essere aggiornati almeno ogni cinque anni. Agli aggiornamenti debbono provvedere le aziende imbottigliatrici, secondo le modalità previste al paragrafo II del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 e dagli articoli 1, 3, 4 del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858.

Gli aggiornamenti sono autorizzati secondo le modalità previste dall'art. 12 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Art. 5.

Nel riportare in etichetta i risultati dell'analisi chimica di cui al precedente art. 4, i componenti riscontrati presenti in piccole quantità, qualora non rivestano particolare importanza ai fini della caratterizzazione dell'acqua minerale, possono essere indicati come «presenti in tracce».

Art. 6.

Il risultato dell'analisi batteriologica di cui al precedente art. 4 deve contenere la precisazione che l'analisi stessa è stata eseguita su campioni prelevati alla sorgente.

Art. 7.

Le domande di modifica di cui al precedente art. 3 debbono pervenire al Ministero della sanità entro il 31 marzo 1978.

Art. 8.

Le domande di aggiornamento di analisi, di cui al precedente art. 4, riportate sulle etichette con data anteriore al 1º aprile 1973, debbono pervenire al Ministero della sanità entro il 31 marzo 1978.

Art. 9.

Le domande di aggiornamento di analisi, di cui al precedente art. 4, riportate sulle etichette con data successiva al 31 marzo 1973, debbono pervenire al Ministero della sanità entro cinque anni dalla data riportata sulle etichette stesse.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6911)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Proroga dei termini di decadenza per l'irregolare funzionamento dell'ufficio unico presso il tribunale di Monza nel giorno 23 novembre 1976.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento, nel giorno 23 novembre 1976, dell'ufficio unico presso il tribunale di Monza per effetto dell'astensione dal lavoro, nella quasi totalità, degli ufficiali giudiziari e coadiutori ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario anzidetto, o a mezzo del personale addetto, scadenti nel giorno 23 novembre 1976, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

(6940)

Il Ministro: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1977.

Nomina del direttore della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti in particolare gli articoli 2 e 5 di detta legge n. 227, concernenti, rispettivamente, l'istituzione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) di una Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione - SACE, e la determinazione degli organi della sezione medesima;

Visto l'art. 10 della menzionata legge n. 227 concernente il direttore della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e le modalità per la sua nomina;

Ritenuto che occorre provvedere a tale nomina;

Decreta:

Il dott. Felice Gianani è nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 24 maggio 1977, n. 227, direttore della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 giugno 1977

*Il Ministro per il tesoro
STAMMATI*

*Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA*

(6967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la facoltà di medicina e chirurgia, sede distaccata di Roma, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia, sede distaccata di Roma, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6945)

Vacanza della cattedra di demografia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di demografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6946)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 giugno 1977, il comune di Mola di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 259.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4077/M)

Autorizzazione al comune di Cusano Milanino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 giugno 1977, il comune di Cusano Milanino (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 48.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4078/M)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Varapodio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4081/M)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Montemarciano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.936.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4082/M)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.605.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4083/M)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Gallinaro (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4087/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Sant'Oreste (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4088/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Poggio Nativo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.139.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4089/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Cerreto Laziale (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.223.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4090/M)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Borgovelino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.498.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4091/M)

Autorizzazione al comune di Zola Predosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 giugno 1977, il comune di Zola Predosa (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 176.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4092/M)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 giugno 1977, il comune di Cingoli (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 80.514.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4096/M)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 giugno 1977, il comune di Mola di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.646.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4076/M)

Autorizzazione al comune di Anguillara Sabazia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Anguillara Sabazia (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.218.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4084/M)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Arsoli (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.425.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4085/M)

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 giugno 1977, il comune di Grumento Nova (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4099/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 giugno 1977, il comune di Cerreto Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4079/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 giugno 1977, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.617.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4080/M)

Autorizzazione al comune di Capodimonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 giugno 1977, il comune di Capodimonte (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.490.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4086/M)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 giugno 1977, il comune di Sorano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 48.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4093/M)

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 giugno 1977, il comune di Setzu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.637.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4094/M)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 giugno 1977, il comune di Camugnano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4095/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1977, il comune di San Pietro in Lama (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.410.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4097/M)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 giugno 1977, il comune di Apricena (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 58.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4100/M)

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1977, il comune di Torella del Sannio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4098/M)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 giugno 1977, il comune di Biccari (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4101/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 23 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	884,85	884,85	884,75	884,85	884,85	884,80	884,90	884,85	884,85	884,85
Dollaro canadese . .	834,15	834,15	835 —	834,15	834,35	834,10	834,30	834,15	834,15	834,15
Franco svizzero . .	355 —	355 —	354,80	355 —	355 —	354,99	354,95	355 —	355 —	355 —
Corona danese . .	146,09	146,09	146 —	146,09	146,10	146,05	146,08	146,09	146,09	146,10
Corona norvegese . .	166,70	166,70	166,70	166,70	166,65	166,65	166,65	166,70	166,70	166,70
Corona svedese . .	199,63	199,63	199,45	199,63	199,50	199,60	199,71	199,63	199,63	199,65
Fiorino olandese . .	355,08	355,08	355,10	355,08	354,95	355,05	355,15	355,08	355,08	355,10
Franco belga . .	24,53	24,53	24,5175	24,53	24,53	24,50	24,53	24,53	24,53	24,53
Franco francese . .	179,16	179,16	179,10	179,16	178,80	179,15	179,13	179,16	179,16	179,15
Lira sterlina . .	1521,70	1521,70	1521,25	1521,70	1521,50	1521,65	1521,50	1521,70	1521,70	1521,70
Marco germanico . .	375,825	375,825	375,83	375,825	375,80	375,80	375,82	375,825	375,825	375,80
Scellino austriaco . .	52,873	52,873	52,8950	52,873	52,87	52,85	52,8650	52,873	52,873	52,85
Escudo portoghese . .	22,85	22,85	22,88	22,85	22,87	22,83	22,89	22,85	22,85	22,85
Peseta spagnola . .	12,679	12,679	12,68	12,679	12,76	12,65	12,68	12,679	12,679	12,70
Yen giapponese . .	3,256	3,256	3,26	3,256	3,255	3,24	3,2560	3,256	3,256	3,25

Media dei titoli del 23 giugno 1977

Rendita 5% 1935 . .	81,175	Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	83,100
Redimibile 3,50% 1934 . .	99,375	Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 . .	99,90
» 3,50% (Ricostruzione) . .	89,175	» » » 5,50% 1977 . .	100,50
» 5% (Ricostruzione) . .	98,975	» » » 5,50% 1978 . .	99,90
» 5% (Riforma fondiaria) . .	98,625	» » » 5,50% 1979 . .	99,90
» 5% (Città di Trieste) . .	92,275	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978) . .	93,075
» 5% (Beni esteri) . .	92,025	» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) . .	88,200
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	78,925	» 5,50% (» 1° gennaio 1980) . .	81,325
» 5,50% » 1968-83 . .	77,800	» 5,50% (» 1° aprile 1982) . .	76,625
» 5,50% » 1969-84 . .	75,850	poliennali 7% 1978 . .	94,450
» 6% » 1970-85 . .	77,800	» 9% 1979 (1 ^a emissione) . .	90,900
» 6% » 1971-86 . .	76,025	» 9% 1979 (2 ^a emissione) . .	89,475
» 6% » 1972-87 . .	74,550	» 9% 1980 . .	87,700
» 9% » 1975-90 . .	82,775	» 10% 1981 . .	88,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1977

Dollaro USA . .	884,875	Franco francese . .	179,145
Dollaro canadese . .	834,225	Lira sterlina . .	1521,60
Franco svizzero . .	354,975	Marco germanico . .	375,822
Corona danese . .	146,085	Scellino austriaco . .	52,869
Corona norvegese . .	166,675	Escudo portoghese . .	22,87
Corona svedese . .	199,62	Peseta spagnola . .	12,679
Fiorino olandese . .	355,115	Yen giapponese . .	3,256
Franco belga . .	24,53		

MINISTERO DEL TESORO**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**(1^a pubblicazione)

Elenco n. 15

E' stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 mod. 241. — Data: 9 agosto 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Mercantante Rosina, nata a Gravina di Puglia il 30 giugno 1924. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6435)

MINISTERO DEI TRASPORTI**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castelluccio Inferiore**

Con decreto interministeriale 30 maggio 1977, n. 353(61)V 1/1, è stato trasferito dal demanio pubblico - ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato un terreno di mq 307,50 di pertinenza delle ferrovie Calabro-Lucane, linea Lagonegro-Spezzano A.T., distinto al catasto terreni del comune di Castelluccio Inferiore (Potenza), alla partita 7140, foglio n. 41, particella 202 (porzione).

(6816)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lagonegro

Con decreto interministeriale 30 maggio 1977, n. 354(61)V 1/1, è stato trasferito dal demanio pubblico - ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato un terreno di mq 280 di pertinenza delle ferrovie Calabro-Lucane, linea Lagonegro-Spezzano A.T., distinto al catasto terreni del comune di Lagonegro (Potenza), alla partita 5783, foglio n. 55, particella 240/b.

(6818)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Rimini

Con decreto interministeriale 30 maggio 1977, n. 214(61)L 9/1, sono stati trasferiti dal demanio pubblico - ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato i terreni di pertinenza della ex ferrovia Rimini-San Marino distinti al catasto terreni del comune di Rimini (Forlì), al foglio n. 119, particelle 63/b e 60/b (ora 102 e 103).

(6817)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano****IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA**

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Gioacchino Campagna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Governatore: BAFFI

(6819)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide**IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA**

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Antonio Gnoni Mavarelli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Governatore: BAFFI

(6820)

REGIONE LIGURIA**Variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante**

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 aprile 1977, n. 824, è stata approvata, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate, la variante integrale al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante (Genova), adottata con deliberazione del consiglio comunale 10 aprile 1974, n. 212.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'articolo 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(6479)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia**

Con deliberazione della giunta regionale 3 maggio 1977, n. 1319 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 2202/2259 nella seduta del 24 maggio 1977 e con l'esclusione di alcuni punti della normativa agricola), sono state approvate le varianti al vigente piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia adottate con deliberazioni del consiglio comunale 10 gennaio 1975, n. 12 e 4 settembre 1975, n. 258.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6739)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di agente ausiliario con la qualifica di commesso

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 28 aprile 1977;

Visti gli articoli 2, 4, 26, 31, 32, 33 e 34 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di commesso.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto il corso di studi dell'istruzione obbligatoria, che siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti e imperfezioni fisiche.

I candidati devono aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 32 anni di età.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1º luglio 1977.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta da bollo da lire 1.500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato (allegato n. 1), gli aspiranti dovranno dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il possesso del requisito fisico della sana e robusta costituzione esente da imperfezioni e difetti organici e funzionali;
il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
se abbiano riportato condanne penali;
il titolo di studio, l'attività professionale e gli uffici pubblici esercitati;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella formazione della graduatoria;
gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini della ammissione al concorso.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto comunque delle domande che, anche se prodotte in tempo utile, pervengano sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

I candidati ammessi al concorso saranno preliminarmente sottoposti a prove volte ad accettare il possesso di specifici requisiti psichici e attitudinali inerenti alle mansioni della carriera. L'accertamento dei requisiti sopradetti sarà compiuto insindacabilmente dalla commissione di esame integrata da esperti tecnici nominati con successivo decreto.

I candidati che avranno conseguito nelle prove di valutazione attitudinale un giudizio di idoneità saranno ammessi a sostenere una prova scritta consistente nella risposta sintetica a quesiti su nozioni elementari concernenti la cultura generale, la storia italiana dal 1861 ad oggi e l'ordinamento dello Stato. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova è di un'ora.

I candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere le seguenti prove pratiche e orali:

a) colloquio sulle norme di comportamento del personale ausiliario della Camera;

b) accertamento del possesso di cognizioni pratiche in materia di tipi e modi di impiego degli impianti antincendio e dei materiali e utensili per la pulizia dei locali e arredi;

c) colloquio su nozioni elementari concernenti la storia italiana dal 1861 ad oggi e su nozioni elementari concernenti l'ordinamento dello Stato.

Saranno considerati idonei nelle prove pratiche ed orali i candidati che avranno conseguito in esse un punteggio medio complessivo non inferiore a 21/30.

Il punteggio finale risulterà dalla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nelle prove pratiche e orali, con idoneità a 21/30.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alla prova scritta ed alle prove pratiche e orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di immissione in servizio e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) il titolo di studio dichiarato all'atto della domanda di ammissione;

8) altri eventuali titoli che diano diritto a preferenze.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo in una amministrazione dello Stato sono esenti dalla presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma, al dipendente compete un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addi 20 giugno 1977

Il Presidente: INGRAO

Il Segretario generale: MACCANICO

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1.500)

*Al Segretario generale della Camera
dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA*

Il sottoscritto nato a
(provincia di) il e residente
in (provincia di),
via n. . . . chiede di essere ammesso al
concorso, per esami, a quarantanove (49) posti di agente ausiliario della Camera con lo stato giuridico e con il trattamento

economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di commesso.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

- 1) è cittadino italiano;
- 2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da imperfezioni e difetti organici e funzionali;
- 3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (a);

4) non ha riportato condanne penali, nè ha procedimenti penali pendenti (b);

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari di leva, la sua posizione e la seguente: (c);

7) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali; ovvero presta servizio presso l'amministrazione con la qualifica di presso la quale è stato assunto il ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione con la qualifica di dal al (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (d);

9) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo

10) è provvisto del seguente documento di identità:

Data

Firma (e)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(a) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

(b) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(c) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva;

(d) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa;

(e) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6949)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elevazione a centonovantuno dei posti del concorso, per esami, a centosettantuno posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno detto, registro n. 51, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a centosettantuno posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre detto, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e recante, tra l'altro, l'autorizzazione a bandire un concorso, per esami, a venti posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro;

Considerata l'opportunità di utilizzare la menzionata disponibilità elevando il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto ministeriale 3 giugno 1975, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, conseguenti all'attuazione della recente riforma tributaria;

Decreta:

I posti di cassiere della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, messi a concorso con decreto ministeriale 3 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1975, registro n. 51, foglio n. 246, sono aumentati da centosettantuno a centonovantuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 26*

(6844)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. D'Ari Raffaele ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giorgi Bruno, direttore di divisione aggiunto, del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia che si terrà a Roma il giorno 19 novembre 1976 in sostituzione del dott. D'Ari Raffaele, rinunciario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1977
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 318*

(6244)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Carrato Leonardo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione per detta poiché trovasi, in quella data, in congedo ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Barra Caracciolo di Basciano Tomasina, direttore di divisione aggiunto del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 8 novembre 1976 in sostituzione del dott. Carrato Leonardo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1977

Registro n. 3 Sanità, foglio n. 320

(6241)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il presidente dell'ospedale « Misericordia e Dolce » di Prato (Firenze), ha comunicato che il prof. Semmola Luigi è stato collocato a riposo in data 1º agosto 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Lo Brutto Mario, primario dell'ospedale civile di Gorizia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 22 ottobre 1976 in sostituzione del prof. Semmola Luigi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1977

Registro n. 3 Sanità, foglio n. 216

(6242)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 28 dicembre 1976, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975;

Accertato che al n. 93 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Truzzi Giorgio anziché Truzzi Giorgio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 93 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 7 dicembre 1976 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 28 dicembre 1976; leggasi Truzzi Giorgio anziché Truzzi Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6926)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina - specialità chimici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 16 del 16 aprile 1977 (data di pubblicazione 25 aprile 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 11, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina - specialità chimici.

(6574)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito - ramo architettonico-edile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 16 del 16 aprile 1977 (data di pubblicazione 25 aprile 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1977, registro n. 13 Difesa, foglio n. 241, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito - ramo architettonico-edile.

(6575)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica e scienze biologiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 16 del 16 aprile 1977 (data di pubblicazione 25 aprile 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addi 12 marzo 1977, registro n. 11 Difesa, foglio n. 238, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica e scienze biologiche.

(6576)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito - ramo tecnologico meccanico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 16 del 16 aprile 1977 (data di pubblicazione 25 aprile 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addi 12 marzo 1977, registro n. 11 Difesa, foglio n. 255, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito - ramo tecnologico meccanico.

(6577)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 19 del 7 maggio 1977 (data di pubblicazione 11 maggio 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addi 5 aprile 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 142, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare.

(6845)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addi 10 febbraio 1973, registro n. 8 Istruzione, foglio n. 285, avranno luogo nei giorni 9, 10 e 11 novembre 1977, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di scienze botaniche, via Giuseppe Colombo n. 60, Milano.

(6578)

Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso la collezione elminologica centrale italiana.

Le prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso la collezione elminologica centrale italiana, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addi 14 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 301, avranno luogo i giorni 18 e 19 luglio 1977, con inizio alle ore 9, presso l'Istituto e museo di zoologia, via Mezzocannone n. 8, Napoli, (6922)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario e nuova sede delle prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Il numero delle domande presentate per la partecipazione al concorso, per esami, a trenta posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1976, è risultato notevolmente superiore a quello dei posti disponibili presso il palazzo degli esami, per cui si rende necessario convocare i candidati in locali diversi.

Pertanto, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 13 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 1° aprile 1977, viene stabilito che le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo in Roma, nei giorni 28 e 29 settembre 1977, nei seguenti locali:

presso il palazzo degli esami, via Induno n. 4: i candidati i cui cognomi cominciano con le lettere dalla A alla M;

presso il salone delle conferenze delle ferrovie dello Stato, stazione Termini, via Giolitti, 34, primo piano: i candidati i cui cognomi cominciano con le lettere dalla N alla Z.

Le donne coniugate sono incluse negli elenchi dei candidati secondo il cognome da nubile.

(6140)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a sette posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale.

La prova scritta del concorso, per esami, a sette posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 7 marzo 1977, avrà luogo a Roma, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del giorno 17 settembre 1977.

(6881)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 275/Sanità in data 1° aprile 1976 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976 concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella A della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1206 in data 9 dicembre 1976, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto è così costituita:

Presidente:

Lo Preyat dott. Luigi, funzionario regionale amministrativo, coordinatore, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Bergamo.

Componenti:

Gencarelli dott. Giuseppe, funzionario regionale amministrativo, coordinatore, in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Pezza dott. Franco, funzionario regionale veterinario, coordinatore, in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Corsico prof. Giuseppe, docente in ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, Università di Milano;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;

Giacobbe dott. Dario, veterinario consorziale di Osio Sotto (Bergamo).

Segretario:

Mazzotta Gobbo Biagina, funzionario regionale amministrativo, istruttore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Milano, addì 4 maggio 1977

*p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA
(6677)*

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 216/Sanità in data 12 febbraio 1976 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976 concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella A della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1206 in data 9 dicembre 1976, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto è così costituita:

Presidente:

Menini dott. Ermes, funzionario regionale amministrativo, coordinatore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Componenti:

Martinelli dott. Angelo, funzionario regionale amministrativo, coordinatore, in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Proverbio dott. Enrico, funzionario regionale veterinario, coordinatore, in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Milano;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria, Università di Torino;

Gradi dott. Umberto, veterinario condotto di Pegognaga (Mantova).

Segretario:

Mazzotta Gobbo Biagina, funzionario regionale amministrativo, istruttore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Mantova, della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Milano, addì 4 maggio 1977

*p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA
(6677)*

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 263/Sanità in data 16 marzo 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia;

Visto il proprio decreto n. 550/Sanità in data 10 novembre 1976, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Atteso che il prof. Italo Ghinelli — componente della commissione in parola — in data 1º maggio 1977 è stato collocato a riposo per sopravvenuti limiti d'età e, pertanto, all'atto dell'espletamento del concorso, troverebbe in stato di quiescenza;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976 concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Accertato che il nominativo designato riveste la qualifica regionale corrispondente a quella statale come da tabella A della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1206 in data 9 dicembre 1976 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il prof. Gabriele Ghilardi, funzionario regionale veterinario, coordinatore, responsabile dell'ufficio veterinario provinciale di Mantova, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia, in sostituzione del prof. Italo Ghinelli a suo tempo nominato con decreto n. 550/Sanità in data 10 novembre 1976.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 17 maggio 1977

p. Il presidente

L'assessore alla sanità: RIVOLTA
(6821)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia

Con decreto 3 giugno 1977, n. 1786, è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976, precisamente per le seguenti condotte mediche:

- 1) Castelnuovo Sotto: condotta medica unica;
- 2) Fabbrico: condotta medica unica;
- 3) Luzzara: seconda condotta medica;
- 4) Novellara: prima condotta medica;
- 5) Rio Saliceto: condotta medica unica.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le altre informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dei medici provinciali.

(6764)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:
un posto di aiuto di odontoiatria;
sette posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(7054)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di cardiochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(6958)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1977, n. 16.

Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 32
del 20 maggio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE

Sezione I

PROCEDURE

Art. 1.

Finalità

In attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, ed allo scopo di favorire l'associazionismo degli imprenditori e lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo del latte bovino, bufalino, ovino e caprino alla produzione è determinato, con i criteri previsti dalla presente legge, attraverso la contrattazione collettiva tra il comitato economico regionale dei produttori agricoli zootecnici, costituito ai sensi dell'art. 16, e i rappresentanti degli industriali regionali del settore e delle centrali del latte operanti in Puglia.

Art. 2.

Determinazione del prezzo del latte promossa dalla Regione

Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, l'assessore regionale all'agricoltura promuove, su richiesta di una di esse, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al successivo art. 16, con i rappresentanti degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte, di cui ai seguenti articoli 6, 7 e 8.

Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, l'incontro per la contrattazione è promosso dalla Regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona, sentite le altre regioni interessate.

Art. 3.

Pubblicazione accordo

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato, a cura del comitato, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia ed è vincolante per le parti contraenti.

Art. 4.

Mancato accordo

Qualora non intervenga fra le parti nessun accordo entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione composta da:

1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato, con funzioni di presidente;

2) cinque rappresentanti dei produttori di latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti designati dalle organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite i rispettivi organi regionali;

- 3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie designati dalle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute;
- 4) quattro rappresentanti dell'industria di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2);
- 5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;
- 6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente n. 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).

La commissione è nominata con decreto del presidente della Regione non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione.

Per la validità delle sedute è richiesta in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione la presenza di un terzo dei componenti.

Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei voti e sono vincolanti per le parti, immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino ufficiale della regione Puglia effettuata a cura dell'assessorato regionale all'agricoltura.

La commissione ha sede presso l'assessorato regionale alla agricoltura, dove viene convocata dal presidente della commissione.

Art. 5.

Inizio annata agraria

Al fine dell'applicazione della presente legge, l'inizio della annata agraria è fissata al 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Sezione II

CRITERI TECNICI

Art. 6.

Prezzo di vendita del latte

Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, è formato:

a) da un prezzo base per ogni litro di latte con i requisiti fissati dallo «standard merceologico minimo», di cui al successivo art. 7;

b) da percentuali di maggiorazioni riferite alle qualità del latte ed alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

Standard merceologico minimo

Gli standards merceologici minimi del latte sono così determinati, per specie:

bovina	.	.	<table border="0"> <tr> <td>{</td><td>densità a 20° C.</td><td>1,031</td></tr> <tr> <td>grasso</td><td></td><td>3,20%</td></tr> <tr> <td>proteine</td><td></td><td>2,90%</td></tr> </table>	{	densità a 20° C.	1,031	grasso		3,20%	proteine		2,90%
{	densità a 20° C.	1,031										
grasso		3,20%										
proteine		2,90%										
bufalina	.	.	<table border="0"> <tr> <td>{</td><td>densità a 20° C.</td><td>1,031</td></tr> <tr> <td>grasso</td><td></td><td>6,00%</td></tr> <tr> <td>proteine</td><td></td><td>3,50%</td></tr> </table>	{	densità a 20° C.	1,031	grasso		6,00%	proteine		3,50%
{	densità a 20° C.	1,031										
grasso		6,00%										
proteine		3,50%										
ovina	.	.	<table border="0"> <tr> <td>{</td><td>densità a 20° C.</td><td>1,036</td></tr> <tr> <td>grasso</td><td></td><td>6,00%</td></tr> <tr> <td>proteine</td><td></td><td>5,20%</td></tr> </table>	{	densità a 20° C.	1,036	grasso		6,00%	proteine		5,20%
{	densità a 20° C.	1,036										
grasso		6,00%										
proteine		5,20%										
caprina	.	.	<table border="0"> <tr> <td>{</td><td>densità a 20° C.</td><td>1,030</td></tr> <tr> <td>grasso</td><td></td><td>3,70%</td></tr> <tr> <td>proteine</td><td></td><td>3,50%</td></tr> </table>	{	densità a 20° C.	1,030	grasso		3,70%	proteine		3,50%
{	densità a 20° C.	1,030										
grasso		3,70%										
proteine		3,50%										

Sono fatte salve eventuali eccezionali modifiche conseguenti all'accordo fra le parti.

Art. 8.

Percentuali di maggiorazione

Le percentuali di maggiorazione, di cui alla lettera b) del precedente art. 6, verranno stabilite di anno in anno, contemporaneamente alla determinazione del prezzo base del latte, ed interesseranno:

per il latte bovino: il contenuto in grasso e quello in proteine, il valore batteriologico e le condizioni di miglioramento igienico-sanitarie del bestiame;

per il latte bufalino, ovino e caprino: il contenuto in grasso e quello in proteine.

Le percentuali come innanzi determinate divengono vincolanti per le parti interessate immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, effettuata a cura dell'assessorato regionale all'agricoltura, sulla base della tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 9.

Analisi del latte

La metodologia e la periodicità del prelevamento dei campioni di latte, i sistemi di analisi, gli istituti ed i laboratori pubblici o privati, presso i quali tali analisi devono essere eseguite, sono concordati ogni anno fra le parti interessate e pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Puglia a cura dell'assessorato regionale all'agricoltura, sulla base della tabella 2 allegata alla presente legge.

Art. 10.

Periodicità della determinazione dei prezzi

Il prezzo base del latte è determinato, per l'intera annata agraria, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione.

Su richiesta di una delle parti, detto prezzo potrà essere sottoposto a revisione semestrale, qualora si dovessero verificare sostanziali mutamenti dei costi degli alimenti per il bestiame e del lavoro, con le modalità di cui all'art. 4 della presente legge.

TITOLO II

DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ZOOTECNICI

Sezione I

DEI PRODUTTORI ZOOTECNICI

Art. 11.

Requisiti dei produttori agricolo-zootecnici

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricolo-zootecnici gli imprenditori singoli o associati, proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziali ed in genere tutti coloro che, comunque, siano titolari di una impresa agricola, nella quale è esercitata un'attività zootecnica per la produzione del latte e che abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

Sezione II

DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 12.

Requisiti delle associazioni dei produttori agricolo-zootecnici

Le associazioni, costituite su iniziativa dei produttori agricolo-zootecnici, devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere quali soci esclusivamente dei produttori agricoli del latte, singoli o associati che abbiano la disponibilità del prodotto;

2) essere aperti a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione dello imprenditore o socio alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte e dei prodotti derivati per il tramite dell'associazione, secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione del prodotto, nonché di iniziative dirette ad incrementare la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;

c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature prevalentemente pubbliche eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e la tutela del mercato nelle zone in cui gli associati svolgono la loro attività.

Gli statuti devono prevedere che nelle assemblee ogni socio imprenditore agricolo-zootecnico abbia diritto ad un voto e le cooperative a tanti voti quanti sono i soci produttori di latte che fanno parte di esse.

Nella elezione degli organi direttivi e amministrativi, da attuarsi col sistema proporzionale, gli statuti devono altresì garantire la pluralità di liste dei rispettivi candidati.

Gli statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelli in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempre che i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla legge.

Le cooperative agricole, anche di trasformazione, ed i loro consorzi, aventi i requisiti predetti con particolare riferimento alla base territoriale e associativa, possono essere riconosciuti come associazioni di produttori ai fini della presente legge, a condizione che tengano apposita contabilità separata da quelle delle altre attività eventuali.

Qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli enti ad essi aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

Le associazioni dei produttori agricolo-zootecnici possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale a tutti gli enti associati.

Art. 13.

Obblighi degli aderenti alle associazioni produttori agricolo-zootecnici

Gli aderenti alle associazioni assumo l'obbligo:

- 1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;
- 2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;
- 3) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;
- 4) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione;
- 5) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabilite dall'associazione.

Le deliberazioni che impegnano i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti dell'associazione produttori agricolo-zootecnici

Il provvedimento del presidente della Regione, emesso a seguito di conforme deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, che riconosce o nega l'esistenza dei requisiti, deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al T.A.R., nel termine di trenta giorni.

Qualora l'associazione operi nel territorio di più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna Regione interessata, alla quale deve essere presentata istanza.

Nel caso in cui i requisiti previsti venissero a mancare il presidente della Regione, a seguito di deliberazione da adottarsi dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura corredata da richiesta del comitato economico di cui al successivo art. 16 della presente legge e del parere del comitato di cui al presente articolo, può revocare il riconoscimento.

Il riconoscimento dei requisiti delle associazioni dei produttori agricolo-zootecnici è deliberato entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni medesime, sentito il parere di un apposito comitato costituito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 4, integrato dal presidente della competente commissione permanente del consiglio o da un suo rappresentante.

Art. 15.

Spese di gestione delle associazioni produttori agricolo-zootecnici

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore regionale all'agricoltura.

Alle associazioni, per un periodo non superiore ai 5 anni e con gradualità decrescente, sono concessi, nei limiti dei fondi annualmente disponibili, contributi nelle spese di avviamento ocorrenti per il loro funzionamento, sulla base di programmi annuali di attività approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, sentita la commissione consiliare permanente competente.

Il contributo è concesso sino al 90% della spesa ammessa nel primo anno, dell'80% nel secondo anno, del 70% nel terzo anno, del 55% nel quarto anno e del 40% nel quinto anno.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla Comunità economica europea.

Art. 16.

Costituzione del comitato economico

Ogni associazione dei produttori agricolo-zootecnici, entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento regionale di riconoscimento, deve segnalare all'assessorato regionale alla agricoltura i nominativi di un rappresentante e di un supplente, per la costituzione del comitato economico regionale.

I componenti del comitato economico regionale sono nominati con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

L'insediamento del comitato, che dura in carica 3 anni, è effettuato con la pubblicazione della sua composizione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Entro quindici giorni dall'insediamento del comitato, l'associazione regionale allevatori, l'associazione nazionale della pastorizia, la federazione regionale degli agricoltori, la federazione regionale dei coltivatori diretti, l'Alleanza regionale contadini, l'Unione regionale dei coltivatori italiani, l'associazione produttori zootecnici di Puglia, devono segnalare ciascuna all'assessorato regionale all'agricoltura il nominativo di un proprio rappresentante, incaricato di assistere il comitato economico regionale nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ai soli fini del coordinamento interno dei lavori, il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Ogni rappresentante componente il comitato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci che fanno parte di ogni associazione produttori agricolo-zootecnici.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME TRANSITORIE

Art. 17.

Copertura finanziaria

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge è istituito nel bilancio per l'esercizio 1977 e nei seguenti un capitolo recante la denominazione «Contributi per la incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli di latte» il cui stanziamento, da determinarsi annualmente, troverà copertura sui fondi rivenienti ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sue eventuali modificazioni.

Art. 18.

Norme transitorie

Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive all'entrata in vigore della legge medesima, l'assessore regionale all'agricoltura convoca, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 6, 7 e 8, almeno tre mesi prima della scadenza della annata agraria, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 maggio 1977

ROTOLO

TABELLA 1

PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE DEL PREZZO BASE DI VENDITA DEL LATTE

Art. 8.

Le percentuali di maggiorazione del prezzo base di vendita del latte alla produzione sono così determinate:

Latte bovino:

a) contenuto in grasso: 0,7% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

b) contenuto in proteine: 1,50% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

c) valore batteriologico:

4,0% sino a 500.000 batteri per ml;

2,0% da 500.000 a 1.000.000 di batteri per ml;

1,0% da 1.000.000 a 2.000.000 di batteri per ml;

d) condizioni igienico-sanitarie del bestiame:

mastite:

2,0% sino a 300.000 cellule somatiche per ml;

1,0% da 300.001 a 700.000 cellule somatiche per ml.

Latte bufalino:

a) contenuto in grasso: 1,5% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

b) contenuto in proteine: 2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo.

Latte ovino:

a) contenuto in grasso: 1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

b) contenuto in proteine: 2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo.

Latte caprino:

a) contenuto in grasso: 1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

b) contenuto in proteine: 2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo.

ANALISI DEL LATTE

TABELLA 2

Art. 9.

Le analisi del latte conferito agli stabilimenti devono essere effettuate secondo la seguente normativa.

LABORATORI

Le analisi per la determinazione delle caratteristiche merceologiche del latte devono essere effettuate a scelta delle associazioni presso i seguenti laboratori:

A) *Pubblici:*

- 1) laboratori provinciali di igiene e profilassi;
- 2) istituto zooprofilattico sperimentale per la Puglia di Foggia;
- 3) laboratori delle università.

B) *Privati:*

- 1) laboratori delle associazioni di allevatori o degli stabilimenti lattiero-caseari, previa intesa fra le parti interessate.

CONTROLLI

L'assessorato regionale all'agricoltura designerà un ente pubblico per il controllo sulla uniformità delle analisi, eseguita secondo la metodologia appresso indicata e per la taratura degli strumenti adoperati dai singoli laboratori.

CAMPIONATURA

I campioni del latte conferito saranno prelevati da personale scelto di comune accordo fra produttori agricoli ed utilizzatori.

La periodicità dei prelevamenti è la seguente:

bovini e butalini ogni 21 giorni;

ovini e caprini ogni 14 giorni.

Tutte le spese relative al prelevamento e trasporto dei campioni di latte ai laboratori di analisi saranno sopportate in parti uguali dai produttori e dagli utilizzatori.

METODOLOGIA DELLE ANALISI

Le analisi dei campioni di latte devono essere effettuate con i seguenti metodi:

a) *Grasso:*

- 1) metodo volumetrico Gerber;
- 2) metodo Milk-o-tester e similari sufielametrici.

b) *Proteine:*

- 1) metodo all'amido nero;
- 2) metodo all'arancio G;
- 3) metodo al formolo.

c) *Carica microbica:*

metodi indiretti:

- 1) bleu di metilene;
- 2) Resazzurrino (alizarina).

d) *Mastite:*

- 1) conta citologica;
- 2) california test.

(6696)

ANTONIO SESSA, *direttore*DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771730)